



Comune di Viadana (Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

ART. 1

SELEZIONI PER PROGRESSIONI VERTICALI

1. Il presente ed i seguenti articoli disciplinano i processi reclutativi da avviare successivamente alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro inerente al nuovo ordinamento professionale per la procedura della selezione interna.

In particolare disciplinano i requisiti di accesso e le modalità di selezione afferenti ai processi reclutativi di selezione verticale per il passaggio del personale a profili professionali inquadrati nella categoria immediatamente superiore rispetto a quella di ascrizione. Tale selezione verrà effettuata per la copertura delle posizioni funzionali non destinate dall'Ente, con appositi atti, all'accesso dall'esterno, previa verifica dell'assenza di idonee professionalità all'interno dell'Ente.

Le determinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento sono adottate dal Responsabile preposto all'Area Amministrativa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel programma triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

Il programma annuale dei fabbisogni di personale e i relativi piani operativi annuali costituiscono atto di autorizzazione all'espletamento delle diverse forme di reclutamento, nel limite dei rispettivi finanziamenti.

ART. 2

PROCEDURE SELETTIVE INTERNE

Progressione verticale

I posti vacanti nella dotazione organica dei profili delle categorie B, C e D del nuovo sistema di classificazione del personale, che non siano destinati all'accesso con selezione pubblica dall'esterno in base al programma triennale dei fabbisogni, a seguito di verifica della mancanza di idonee professionalità all'interno dell'ente, possono essere coperti mediante procedure selettive interne finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.

ART. 3

REQUISITI SPECIALI PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE SELETTIVE

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego del vigente ordinamento dell'Ente, sono individuati, ai sensi delle successive disposizioni, i requisiti speciali da prescriversi per l'accesso alle procedure selettive di cui all'art. 2.

requisiti speciali di accesso alle singole procedure selettive, come ai disciplinati ai sensi del presente stralcio regolamentare, devono essere posseduti, sotto pena di esclusione del processo selettivo stesso, alla data di scadenza del termine stabilito, nel relativo avviso di selezione, per la produzione della domanda di ammissione.

3. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- che risultino classificati nella categoria professionale immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto della selezione, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale;

e che inoltre :

- risultino in possesso del titolo di studio, delle abilitazioni e degli altri requisiti professionali ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, secondo le indicazioni dell'avviso di selezione;

oppure

- risultino in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e di una anzianità di servizio nella categoria inferiore di tre anni in aree di attività assimilabili professionalmente ai contenuti mansionistici dei posti da conferire; detta anzianità è elevata a cinque anni in caso di non omogeneità; l'assimilazione professionale dei profili collocati nelle diverse categorie viene definita, contestualmente all'avviso di selezione con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

oppure

- risultino in possesso del titolo di studio ulteriormente inferiore rispetto a quello di cui al punto precedente e di una anzianità di servizio nella categoria inferiore di 5 anni in aree di attività assimilabili professionalmente ai contenuti mansionistici dei posti da coprire e di 8 anni in caso di non omogeneità tra aree.

Per titolo di studio ulteriormente inferiore al Diploma di Maturità si intendono sia il Diploma o le Licenze triennali, che la Licenza di scuola media inferiore.

4. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio a profili professionali con trattamento tabellare corrispondente alla posizione B3 della categoria B e D3 della categoria D, solo i dipendenti non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato classificato nei profili delle rispettive categorie con trattamento tabellare in posizione B1 e D1, a prescindere dalla effettiva posizione economica ricoperta in base alla progressione orizzontale, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso di cui al presente articolo.

5. I titoli di studio, le specializzazioni e la eventuale iscrizione ad albi professionali, ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, sono inderogabilmente prescritti anche per la partecipazione a selezioni interne quando gli stessi requisiti sono richiesti in base all'ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto della selezione.

ART. 4

AVVISO DI SELEZIONE

L'avviso di selezione viene adottato con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa sentiti preventivamente i responsabili di settore interessati dagli specifici processi selettivi.

5. L'avviso di selezione deve indicare: requisiti di accesso, prove e modalità di espletamento delle stesse, documentazione da produrre ai fini della valutazione degli elementi di cui al successivo art. 5, i criteri generali di valutazione dei titoli e delle prove.

L'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo Pretorio per 10 giorni - L'indicazione della data delle prove scritte nel Bando sostituisce la comunicazione di ammissione al concorso ed è valida ad ogni effetto quale convocazione a sostenere le stesse.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nei termini previsti dal Bando.

Alle selezioni interne si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari in materia di concorsi pubblici adottate dal Comune.

ART. 5

CONTENUTI DELLE SELEZIONI INTERNE

Le selezioni interne vengono effettuate tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) valutazione dei curricula;
- b) valutazione dei titoli di servizio, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni, dei titoli scientifici;
- c) valutazioni delle prestazioni e dei risultati, secondo il vigente sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sulla classificazione;
- d) valutazione dei periodi di esercizio di mansioni superiori formalmente affidate;
- e) analisi e valutazione delle attitudini acquisite e potenziali;
- f) partecipazione a percorsi formativi di aggiornamento e/o di specializzazione;
- g) risultati delle prove d'esame;

I criteri di valutazione sono opportunamente ponderati e graduati in relazione alla progressiva complessità professionale delle categorie di accesso.

Nel curriculum presentato dai candidati sono indicate le attività di lavoro, professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisito, l'esperienza maturata e i risultati conseguiti in aree di attività di natura pubblica e/o privata, attinenti alle caratteristiche del posto messo a selezione.

ART. 6

PROVA DI ESAME

Nelle selezioni interne le prove di esame per l'accesso ai profili della categoria immediatamente superiore sono le seguenti:

CATEGORIA B: prova pratica o colloquio volto ad accertare buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreta.

CATEGORIA C: prova teorico pratica o psico-attitudinale e colloquio tendente ad accertare il possesso di approfondite conoscenze anche monospecialistiche nonché capacità di relazione organizzativa interna e di relazione con l'utenza.

CATEGORIA D: prova teorico pratica e/o psico-attitudinale e colloquio tendente ad accertare elevate conoscenze plurispecialistiche, buon grado di esperienza, capacità gestionale-direttiva e di relazione interna ed esterna.

ART. 7
VALUTAZIONE DEI TITOLI

Nelle selezioni interne per titoli e prove teorico-pratiche e orali, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati o comunque prima che si pervenga alla identificazione degli autori dei medesimi.

ART. 8
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice delle selezioni interne è presieduta dal Responsabile del Servizio per le progressioni relative alle Categorie B e C e dal Segretario Generale per le progressioni relative alle categorie D e composta da altri due membri esperti designati dai medesimi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa assume la determinazione di costituzione della Commissione.

ART. 9
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del D.P.R. 09.05.1994, N.487, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e alle altre disposizioni contrattuali vigenti in materia.